



Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

Modifica del 14 agosto 2024

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹ sulla protezione dei dati è modificato come segue:

¹ RS 235.11

N. 44

- 44 Stati Uniti*** Per i dati personali trattati dalle organizzazioni certificate secondo i principi del quadro per la protezione dei dati tra la Svizzera e gli Stati Uniti² è garantito un adeguato livello di protezione in virtù delle garanzie previste dal decreto presidenziale 14086 del 7 ottobre 2022³, dal regolamento del procuratore generale degli Stati Uniti del 7 ottobre 2022⁴ sul Tribunale del riesame in materia di protezione dei dati, dalla direttiva 126 della comunità dell'intelligence (procedure di attuazione del meccanismo di ricorso in materia di intelligence secondo il decreto presidenziale 14086) emanata il 6 dicembre 2022⁵ dalla direzione dell'intelligence nazionale, nonché in virtù della designazione della Svizzera il 7 giugno 2024⁶ come Stato che beneficia del meccanismo di ricorso a due livelli, compreso l'accesso al Tribunale del riesame in materia di protezione dei dati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2024.

14 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

² I principi sono reperibili al seguente indirizzo:

www.dataprivacyframework.gov/s/framework-text?tabset-c1491=3.

³ Il decreto presidenziale 14086 è reperibile al seguente indirizzo:

www.state.gov/executive-order-14086-policy-and-procedures/.

⁴ Il regolamento è reperibile al seguente indirizzo: www.federalregister.gov/documents/2022/10/14/2022-22234/data-protection-review-court.

⁵ La direttiva è reperibile al seguente indirizzo: www.dni.gov/files/documents/ICD/ICD_126-Implementation-Procedures-for-SIGINT-Redress-Mechanism.pdf.

⁶ La designazione è reperibile al seguente indirizzo:

www.justice.gov/opcl/media/1355326/dl?inline.